

Comune di BISEGNA

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Comune di BISEGNA

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto
2	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
3	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
4	Affidamento a terzi del servizio
5	Rigetto delle istanze di definizione agevolata
6	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

ART. 1 – OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
- 3) Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
- 4) Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
- 5) Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 1) I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 mediante il versamento di una somma pari al 70% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
L'imposta dovrà essere maggiorata del 5% quale addizionale a favore della provincia. Non sono dovute maggiorazioni a titolo di addizionale ex ECA.
- 2) Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto, dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi alla TARSU e per le annualità ivi indicate.
- 3) L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

- 1) La definizione agevolata per la tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune.
- 2) Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 200,00 il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo con scadenza bimestrale. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 3) Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
- 4) Se il versamento dovuto per la definizione agevolata è inferiore a € 12,00 al lordo di interessi ed altri accessori il Comune nel caso di mancato versamento non procede ad azioni esecutive quali iscrizioni a ruolo, ingiunzioni fiscali e pignoramento.

- 5) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

**ART. 4
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO**

- 1) La Giunta può affidare a terzi o a professionisti autonomi di provata esperienza l'informatizzazione del servizio e la predisposizione dei dati necessari alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute, compensandoli con una percentuale degli introiti effettivamente incassati.

**ART. 5
RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

- 1) Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro 270 giorni dalla data di richiesta del condono, tramite messi comunali o anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta, l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
- 2) Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

**ART. 6
ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento deve essere pubblicato nell'albo pretorio del comune ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
- 2) Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento ed è autorizzato a dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo internet, manifesti ed altro.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal nella seduta del
..... con atto n..... ;
- 2) È stato pubblicato all'albo pretorio comunale, dal al.....
..... , per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione,
allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la
detta affissione;
- 3) È entrato in vigore il

Data.....

Il Segretario Comunale

.....

Timbro

